REGOLAMENTO (CEE) N. 2545/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1986

che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80, è prevista la concessione di un premio per compensare un'eventuale perdita di reddito dei produttori in carni ovine e, in certe zone, di carni caprine ; che tali zone sono definite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986 che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine (3) che l'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di animali femmine della specie ovina di talune razze di montagna diversi dalle pecore che danno diritto al premio in determinate zone ; che tali animali e tali zone sono definiti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (4) che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3524/85 (5) ;

considerando che in applicazione del paragrafo 4 del predetto articolo e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine che si trovano nelle zone agricole svantaggiate è opportuno compiere una stima della prevedibile perdita di reddito tenendo conto del prevedibile andamento dei prezzi di mercato ;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua normale di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 kg peso carcassa ; che, tuttavia, per la regione 5 la perdita di reddito deve essere diminuita della media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi e di quelli prevedibili per il resto della campagna 1985, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 6 del medesimo articolo ; che anche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'importo del premio per capra è fissato all'80 % del premio per pecora ; che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, anche l'importo del premio per gli animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio è stato fissato all'80 % del premio per pecora ;

considerando che in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3007/84 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/86 (7), l'acconto è fissato al 30 % dell'importo del premio prevedibile estimativo ; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento, l'acconto è versato soltanto se il suo importo è pari o superiore a 1 ECU ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1986 si constata una differenza per le seguenti regioni :

Regione	*Differenza in ECU/100 kg*
2	62,32
3	55,32
4	119,32
5	56,085
6	118,32
7	68,32.

Articolo 2

1. L'importo stimato del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente :

Regione	*Importo stimato del premio pagabile per pecora in ECU*
2	11,841
3	12,724
4	21,478
5	8,974
6	21,298
7	6,149.

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.
(5) GU n. L 336 del 14. 12. 1985, pag. 5.
(6) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.
(7) GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine situati nelle zone agricole svantaggiate è fissato come segue

Regione		*Acconto del premio pagabile per pecora in ECU*
2		3,518
3, di cui :	Danimarca	3,803
	Paesi Bassi	3,721
	Lussemburgo	3,771
	Belgio	3,771
	Germania	3,773
4		6,399
5		2,699
6		6,385
7, di cui :	Spagna	1,870
	Portogallo	1,862.

Articolo 3

1. L'importo stimato del premio pagabile per capra e per regione di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente :

Regione	*Importo stimato del premio pagabile per capra in ECU*
2	*9,473*
7	*4,919.*

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone agricole svantaggiate definite nel paragrafo 1 di cui sopra è fissato come segue :

Regione		*Acconto del premio pagabile per capra in ECU*
2		*2,815*
7, di cui :	Spagna	1,454
	Portogallo	1,463.

Articolo 4

1. L'importo stimato del premio pagabile per ovini femmine diversi dalle pecore che danno diritto al premio e per regione nella zona che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 è il seguente :

Regione	*Importo stimato del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio in ECU*
5	7,179.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio situati nelle zone agricole svantaggiate di cui al paragrafo 1 di cui sopra è fissato come segue :

Regione	*Acconto del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio in ECU*
5	2,150.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente